



**COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**  
**Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A  
TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di San Giuliano Terme ad organismi esterni, secondo quanto disposto dall'art. 90, comma 25, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dalla Legge Regionale Toscana n. 6 del 3 gennaio 2005.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti sportivi scolastici.

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

## **Articolo 2**

### **Impianti comunali**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:

- ❖ complesso sportivo Molina di Quosa ( composta da una palestra polivalente, n. 2 campi di tennis, n. 1 pedana polivalente scoperta)
- ❖ complesso sportivo capoluogo (impianto di atletica, di calcio, di allenamento calcio, di nuoto, di tennis )
- ❖ palestra polivalente Ghezzano
- ❖ palestra polivalente Asciano
- ❖ palestra polivalente Metato
- ❖ impianto di calcio Campo
- ❖ impianto di calcio Metato + impianto di allenamento

## **Articolo 3**

### **Procedura di affidamento**

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti e dei complessi avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

Alla procedura selettiva pubblica sarà data adeguata pubblicità.

L'avviso dovrà contenere, oltre che i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte, lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario ed il gestore, la documentazione da presentare, l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi previsti nel bando di selezione stesso, le modalità di presentazione delle offerte, la durata.

In relazione alle caratteristiche degli impianti l'avviso conterrà:

l'indicazione del canone minimo che l'Amministrazione comunale intende ricavare dall'affidamento in gestione della struttura;

l'indicazione del massimo contributo economico che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione e del canone ricognitorio a carico del gestore calcolato conformemente alla normativa vigente e comunque non inferiore ad € 100,00.

## **Articolo 4**

### **Soggetti e requisiti per l'accesso alla selezione**

Soggetti

Possono chiedere l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali i seguenti soggetti:

- società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
- enti ed associazioni di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
- discipline sportive associate;
- federazioni sportive nazionali affiliate al Coni;

Per la gestione di impianti sportivi di rilievo è data comunque la facoltà ai soggetti di cui sopra di presentarsi in forma associata e/o partnership con altri soggetti imprenditoriali. Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle associazioni o società affidatarie.

## Requisiti

- non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza.
- non avere ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

## **Articolo 5** **Altri soggetti**

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al precedente articolo, potrà avvenire, in via subordinata, solo nei casi in cui le procedure di selezione di cui agli articoli successivi abbiano esito infruttuoso.

## **Articolo 6** **Criteri di selezione**

La scelta del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto avverrà, così come previsto dalla L.R. n.6 del 3 gennaio 2005, con attribuzione di priorità riferita ai seguenti criteri:

- radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto anche per il tramite di soggetti che abbiano fruito/gestito gli impianti;
- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto;
- qualità del progetto di attuazione del servizio;
- esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani, anziani, diversamente abili, categorie a rischio sociale;
- convenienza economica dell'offerta;
- qualificazione professionale del personale utilizzato;
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile sull'impianto.

## **Articolo 7** **Progetti di gestione**

I soggetti partecipanti alla selezione dovranno presentare un progetto che evidenzi le modalità di gestione ed in particolare:

- i profili economici, tecnici e organizzativi della gestione;
- le eventuali migliorie economiche-gestionali;
- il piano delle manutenzioni e dell'eventuale riqualificazione dell'impianto, indicando gli standard di investimento annuali e le attività svolte.

## **Articolo 8** **Migliorie**

Il gestore potrà effettuare, a propria cura e spese, interventi straordinari e migliorie agli impianti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo con il quale si provvederà, contestualmente, ad approvare il progetto dei lavori, le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'eventuale contributo e/o prolungamento della durata del contratto.

## **Articolo 9** **Norme transitorie**

Le gestioni degli impianti aventi decorrenza antecedente l'entrata in vigore della L.R. n.6/2005 e scadenza successiva al termine di cui al comma 1 dell'art 5 della stessa L.R., continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale, qualora rispondano ai criteri ed ai contenuti della L.R. anzidetta.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.